

# Articoli dello Statuto della Cooperativa Risanamento proposti per la modifica

Le parti degli articoli evidenziate in **colore giallo con carattere barrato** sono quelle proposte per la **cancellazione**.

Le parti evidenziate in **colore verde** sono quelle proposte per l'**inserimento**.

## Art. 1 – Costituzione, sede e durata

**1.3.** La Cooperativa potrà, **anche** con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie e succursali in altri comuni della **la provincia** **territorio della Città Metropolitana** di Bologna.

## Art. 9 – Recesso, esclusione e morte del socio

**9.4.** L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione al socio escluso. **, salvo i casi di esclusione successiva al 30.09, che avranno effetto**

## Art.11 – ~~Fero competente~~ **Arbitrato**

**Per tutte le controversie fra i soci e la Cooperativa è competente un procedimento arbitrale, con arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ex artt. 808 e segg. C.p.c..**  
**Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la società, anche se promosse da Amministratori e componenti dell'organo di controllo o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e purché possano essere per legge oggetto di arbitrato, saranno decise da un arbitro unico nominato, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.**

**L'arbitro giudicherà ritualmente secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.**

**L'arbitrato avrà sede a Bologna.**

## Art. 14 – Periodicità e compiti

**14.1** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

Nell'anno del rinnovo delle cariche sociali, un'ulteriore assemblea è convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dall'assemblea elettiva per l'approvazione degli indirizzi triennali di programma e del bilancio triennale di previsione **che include il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione.**

## Art. 16 – Procedura di convocazione

**16.1.** Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, **e l'elenco delle materie da trattare, le modalità di svolgimento e le modalità per l'espressione del voto per**

corrispondenza quando previsto.

**16.2.** Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'avviso deve essere pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" su un quotidiano locale, nel periodico "Tribuna dei Soci" e affisso nella sede sociale e negli appositi albi collocati nell'atrio di ciascun fabbricato della Cooperativa, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

## Art. 18 – Funzionamento

~~18.1. I soci intervenuti eleggono il presidente dell'assemblea, un segretario e almeno tre scrutatori~~ La Cooperativa opera per garantire l'effettiva partecipazione dei Soci alle deliberazioni assembleari. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, quando previsto nell'avviso di convocazione e chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. Le modalità e le forme per l'espressione del voto per corrispondenza sono disciplinate dallo Statuto.

~~18.2. Gli scrutatori verranno scelti fra i soci che non occupino cariche sociali, non appartengano a commissioni territoriali, non siano dipendenti né collaboratori stabili della Cooperativa.~~ I Soci presenti personalmente eleggono il presidente dell'assemblea, un segretario e almeno tre scrutatori, questi ultimi scelti tra i Soci che non occupino cariche sociali, non appartengano a commissioni territoriali, non siano dipendenti né collaboratori stabili della Cooperativa.

**18.3.** Per le votazioni, presidente, segretario e scrutatori formano il seggio elettorale, coadiuvati per il voto per corrispondenza dalla Commissione per l'Assemblea.

~~18.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.~~ Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, tenendo conto anche del voto espresso per corrispondenza quando previsto con la convocazione dell'assemblea.

## Art. 19 – Diritti e doveri del socio in assemblea

**19.1.** Ogni Socio ha un voto e deve intervenire personalmente sia in caso di presenza in assemblea che nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza.

### Art.19bis Voto per corrispondenza

**19bis.1** Gli Amministratori possono prevedere il voto per corrispondenza con apposita indicazione nell'avviso di convocazione solo nel caso di Assemblea ordinaria.

**19bis.2** L'avviso di convocazione dovrà contenere per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione, le istruzioni necessarie per esercitare validamente il voto per corrispondenza oppure l'indicazione delle modalità alternative alla pubblicazione in avviso di convocazione con cui tali istruzioni verranno rese disponibili ai Soci.

In ogni caso, le istruzioni per esercitare validamente il voto per corrispondenza da parte del Socio dovranno essere rese disponibili con le medesime tempistiche previste per l'avviso di convocazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Cooperativa.

Con la delibera di approvazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione fisserà altresì le modalità di informazione sulle delibere da

assumere e di messa a disposizione della documentazione assembleare – con particolare riferimento ai progetti di bilancio - così che anche i Soci possano esprimere la loro volontà in maniera informata e consapevole; in ogni caso, le predette informazioni e documentazione dovranno essere fornite almeno in formato digitale tramite il sito internet della Società. A titolo esemplificativo e non tassativo, le medesime potranno, altresì, essere messe a disposizione (I) in formato cartaceo presso la sede della Cooperativa e delle Commissioni Territoriali, (II) mediante la pubblicazione– in formato cartaceo o digitale - di ulteriore materiale di approfondimento (ad esempio opuscoli o altro materiale informativo sul bilancio e sulle materie all’ordine del giorno), nonché (III) tramite riunioni ed altre comunicazioni dedicate ai Soci.

19bis.3 Le operazioni relative al voto per corrispondenza e quelle di spoglio verranno svolte dal personale della Cooperativa, sotto la direzione della Commissione per l’Assemblea con funzione di indirizzo e supervisione, verifica e garanzia del corretto andamento delle operazioni medesime, composta da 3 a 5 membri, nominati in funzione dell’iter assembleare da parte del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti indipendenti scelti anche tra i Soci ma che non intrattengano, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa, relazioni tali da condizionarne l’autonomia di giudizio, di elevato profilo etico di cui non potranno far parte gli amministratori.

La Commissione per l’Assemblea e il Collegio Sindacale provvederanno, ciascuno nell’ambito dei propri compiti statutari, a vigilare sull’intero processo di voto secondo modalità che verranno dagli stessi individuate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare lo svolgimento e la sovrintendenza delle operazioni di voto per corrispondenza a soggetti terzi, scelti per la loro imparzialità e professionalità, rispondendo della propria attività alla Commissione per l’Assemblea.

19bis.4 Il Socio potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza esclusivamente utilizzando e consegnando personalmente una apposita scheda, c.d. “Modulo di voto per corrispondenza”, che verrà resa disponibile dalla Cooperativa secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione all’atto della convocazione.

19bis.5 Il Modulo di voto per corrispondenza potrà essere utilizzato esclusivamente mediante consegna entro un termine non successivo al terzo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’Assemblea cui si riferisce, presso la sede della Cooperativa o di una delle Commissioni Territoriali non essendo ammesso l’invio in altra forma.

A tal fine il Socio dovrà recarsi personalmente nel luogo dedicato, munito del proprio documento d’identità valido ed idoneo al suo riconoscimento.

Tenuto conto dello specifico assetto normativo che disciplina il voto nelle assemblee delle società cooperative, non sarà invece possibile per i Soci delegare altri a compilare o a consegnare per loro conto il Modulo di voto per corrispondenza.

All’atto della consegna del Modulo di voto per corrispondenza, il personale incaricato dalla Cooperativa provvederà a identificare il Socio, indicandone le generalità su apposito registro, per consentire l’espletamento corretto dell’esercizio di voto al Socio ed evitare la duplicazione delle espressioni di voto da parte di uno stesso Socio o la sua successiva espressione di voto in Assemblea.

Il Modulo di voto per corrispondenza dovrà prima essere compilato presso uno dei luoghi indicati, in uno spazio riservato e dedicato alla compilazione del modulo stesso, poi dovrà essere inserito in una busta chiusa, unitamente alla copia di un documento di identità, garantendo comunque l'anonimato del voto riguardante il rinnovo delle cariche sociali. Detta busta verrà introdotta dal Socio stesso in un'apposita urna sigillata, alla presenza del personale terzo addetto alla supervisione delle operazioni di voto.

Il voto così espresso sarà computato unitamente ai voti espressi in Assemblea.

Le urne contenenti i Moduli di voto per corrispondenza saranno conservate secondo modalità idonee a garantire che esse possano essere aperte unicamente per lo spoglio dei Moduli medesimi e consegnate ciascuna presso la sede della Cooperativa al termine del periodo stabilito per esprimere il voto per corrispondenza.

I Moduli di voto per corrispondenza saranno, altresì, conservati dopo che lo spoglio sia stato effettuato, al fine di consentire anche successivamente delle verifiche di regolarità del voto, ove si rendesse necessario.

19bis.6 Al termine dell'Assemblea e prima della proclamazione del suo definitivo risultato, si darà luogo allo spoglio dei Moduli per il voto per corrispondenza.

Verrà redatto un apposito verbale che dettaglierà i risultati del voto espresso in Assemblea, quelli pervenuti per corrispondenza ed il risultato complessivo della votazione per ciascun punto all'ordine del giorno.

#### Art. 21 – Composizione e procedure di elezione del Consiglio di Amministrazione

21.1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da ~~15 (quindici)~~ 11 (undici) componenti, eletti dall'assemblea e scelti tra i soci assegnatari e non, intendendosi per assegnatari tutti quei soci che, con diritto, abitano un appartamento della Cooperativa.

21.2 I consiglieri da eleggere sono ~~7 (sette)~~ 5 (cinque) per ciascuna categoria di soci; ~~il quindicesimo~~ l'undicesimo eletto sarà colui che, fra i rimanenti, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze indipendentemente dalla lista di appartenenza.

#### Art. 22 – Durata del Consiglio di Amministrazione e retribuzione dei consiglieri

22.1. I consiglieri ricoprono la carica per 3 (tre) esercizi. La scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per la discussione e l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. ~~Sono rieleggibili per un limite massimo di 3 (tre) mandati continuativi.~~ I consiglieri sono rieleggibili senza vincolo di numero di mandati.

22.2. ~~L'ufficio di consigliere è gratuito ed esente da cauzione.~~ Ai consiglieri spetta il gettone di presenza ~~deliberato dall'Assemblea come stabilito dal precedente art. 14,~~ oltre al e ~~l'eventuale~~ rimborso di spese sostenute nell'espletamento dell'incarico. Può essere inoltre previsto un compenso per i consiglieri deliberato dal consiglio di amministrazione in base all'eventuale incarico conferito, singolo e/o plurimo.

#### Art. 23 – Presidente, Vice Presidente, Comitato Esecutivo e Consiglieri delegati

23.5. Nei limiti fissati dagli artt. 2381 e 2544 del codice civile, nonché dalle disposizioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un

comitato esecutivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tra cui comunque il Presidente, o a uno o più consiglieri delegati, fissando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega nonché, **sentito il ~~previo~~ parere ~~favorevole~~** del collegio sindacale, la misura del compenso eventualmente spettante in ragione delle funzioni attribuite.

#### Art. 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

**24.2.** La convocazione è eseguita a mezzo di comunicazione scritta o telematica **con prova di ricezione**, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di particolare urgenza, anche con altri mezzi, ma almeno un giorno prima della riunione stessa e salva la prova di ricezione. **L'intervento in consiglio può avvenire anche mediante video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente della seduta consigliere ed il soggetto verbalizzante.**

**24.4.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno **8 (otto) 6 (sei)** consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti.

#### Art. 25 – Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione

**25.2.** In particolare spetta al Consiglio:

- ~~s) autorizzare soci assegnatari bisognosi di assistenza ad ospitare, limitatamente al periodo di comprovata necessità, terze persone, ai sensi dell'art. 42.4 e 42.5 dello Statuto;~~
- st)** presentare istanze alla pubblica Amministrazione, all'Unione Europea, agli enti locali, per l'ottenimento di contributi e finanziamenti, e per la partecipazione a gare ed appalti;
- tu)** Il Consiglio di Amministrazione deve convocare 2 (due) volte nel corso di ogni anno, il Comitato di Coordinamento delle Commissioni Soci al fine di fornire una relazione consuntiva e un'esposizione sulle prospettive di gestione dell'esercizio, per una migliore armonizzazione dell'attività dei due organi. A tali incontri il Coordinamento potrà invitare le Commissioni Territoriali. Le risultanze di quanto discusso in quella sede saranno verbalizzate e gli atti d'interesse generale, che non siano attinenti a questioni personali, pubblicati in sintesi sul periodico della Cooperativa, la "Tribuna dei Soci".

#### **Art. 29** – Composizione e compiti del Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale si compone di 5 (cinque) membri scelti tra i soci della Cooperativa Risanamento che non abbiano presentato la propria candidatura al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) membri indicati dal Coordinamento delle Commissioni Soci e da 2 (due) membri indicati dal Consiglio d'Amministrazione in carica. I membri supplenti sono 2 (due) indicati uno per parte. Il Comitato Elettorale è approvato dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. **La prima nomina avverrà contemporaneamente con l'entrata in vigore del presente Statuto.** Le nomine successive saranno votate dall'Assemblea dei soci l'anno precedente a quello statutariamente previsto per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione. Il Comitato Elettorale ha l'incarico di proporre all'Assemblea le due liste dei candidati al Consiglio d'Amministrazione, una di soci assegnatari e una di soci non assegnatari. L'ufficio del

Comitato Elettorale non è remunerativo. **Il Comitato Elettorale potrà svolgere la funzione della Commissione per l'Assemblea su delibera del Consiglio di Amministrazione.**

**Art. 42 – Domanda di assegnazione – autorizzazione all'ospitalità**

**42.4. Qualora il socio assegnatario intenda dare ospitalità a persona diversa dai componenti il Nucleo Familiare dichiarati dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al fine di concordarne i termini e le modalità. Fermo restando per il socio il divieto di sublocazione e comodato dell'alloggio o parte di esso, sono posti a carico dell'assegnatario, qualora l'ospitalità si protragga oltre i 30 (trenta) giorni, tutti gli adempimenti relativi alla cessione di parte del fabbricato di cui all'art. 12 del D.L 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191. A prescindere dalla durata del periodo di ospitalità, tale status non consente in alcun caso di essere iscritti a fini anagrafici nello stato di famiglia del socio assegnatario. Alle medesime condizioni è subordinata l'autorizzazione al fine di prestare ospitalità, per ragioni di assistenza al socio assegnatario, a persona regolarmente assunta. In tal caso il socio dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione copia del relativo contratto di lavoro.**

**42.5. L'eventuale richiesta di trasferire la residenza delle persone ospitate nell'alloggio potrà essere accolta subordinatamente alla comprovata necessità sia del socio assegnatario che dei soggetti ospiti. L'autorizzazione all'ospitalità delle persone estranee al Nucleo Familiare originario, inoltre, potrà essere concessa dietro presentazione della documentazione relativa alla comunque necessaria impossidenza e in presenza dei requisiti d'idoneità dell'alloggio previsti dalla legge.**

**Qualora l'autorizzazione sia richiesta al fine di prestare ospitalità per ragioni di assistenza al socio assegnatario a persona regolarmente assunta, il socio dovrà allegare alla domanda di autorizzazione copia del relativo contratto di lavoro.**

**Non sarà in nessun caso consentito alle persone ospitate di poter subentrare per qualsiasi causa, ragione o motivo nell'assegnazione dell'alloggio.**

**42.6. L'ospitalità di cui ai commi 42.4 e 42.5 cesserà immediatamente nel caso di interruzione, per qualsiasi motivo, del rapporto mutualistico del socio con la Cooperativa.**

**42.7. In caso di infedele od omessa dichiarazione di cui ai precedenti art. 42.1 e 42.2 ovvero di omessa richiesta di autorizzazione di cui ai precedenti art. 42.4 e 42.5 il Consiglio di Amministrazione delibererà l'esclusione del socio con le procedure di cui all'art. 9 che precede e conseguentemente risolverà per fatto e colpa del socio l'assegnazione dell'alloggio.**

**42.4. L'ospitalità concessa a persone non presenti nel Nucleo Familiare originario è consentita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali di abitazione previsti dalle normative vigenti. L'ospitalità di durata inferiore ai trenta giorni non comporta alcun onere informativo da parte del Socio assegnatario; l'ospitalità di durata superiore ai trenta giorni obbliga il Socio assegnatario alla tempestiva comunicazione in forma scritta alla Cooperativa delle generalità delle persone ospitate e della presumibile durata. Contestualmente il Socio assegnatario dovrà provvedere alla comunicazione prevista dalla normativa in materia di denuncia cessione fabbricati. La Cooperativa si riserva il diritto di verificare il rispetto delle**



disposizioni sopra richiamate e di segnalare le violazioni all'autorità competente.

**42.5.** Nel caso in cui il Socio assegnatario desideri richiedere la residenza nell'alloggio per un ospite, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- copia di un documento d'identità dell'ospite;

- copia dell'attestato o del permesso di soggiorno nel caso di cittadino straniero;

- autocertificazione del casellario giudiziale che attesti l'assenza di condanne penali superiori ai tre anni di reclusione fatti salvi i benefici della riabilitazione.

Alla regolarità della presentazione dei documenti consegue l'accettazione della domanda se l'autocertificazione del casellario giudiziale è priva di segnalazione. In caso contrario è il Consiglio di Amministrazione che decide se accogliere o meno la domanda. La cooperativa si riserva il diritto di verificare la regolarità della documentazione; in caso di false dichiarazioni la residenza e l'ospitalità decadono con effetto immediato.

**42.6** In caso di ospitalità, con o senza residenza, il Socio ospitante è tenuto ad abitare in modo continuativo l'alloggio insieme al Nucleo Familiare ed è responsabile nei confronti della Cooperativa per il comportamento del soggetto ospitato.

**42.7** Anche nel caso di concessione della residenza l'ospite non entra a far parte del Nucleo Familiare, che resta inalterato. L'ospite, anche quando sia socio e residente, non ha diritto di subentro al Socio assegnatario ospitante nel caso di eventi che pongano fine alla assegnazione, salvo nel caso in cui operino in suo favore le disposizioni dello Statuto in materia di successione.

**42.8** In nessun caso il Socio assegnatario può trarre lucro dall'alloggio trasformandolo in struttura ricettiva o subaffittandolo in toto o in parte; l'accertamento della violazione comporta l'esclusione del Socio con immediata perdita dell'alloggio, con applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dallo Statuto per il grave inadempimento.

**Art. 45 – Durata e decadenza dall'assegnazione**

**45.5.** Sono altresì cause di decadenza dall'assegnazione:

a) la locazione o la cessione di tutto o in parte degli alloggi e degli accessori, anche se a titolo gratuito;

ab) le fattispecie di cui al precedente art. 42;

bc) l'inadempienza del socio assegnatario o degli eredi alle norme statutarie e regolamentari o agli obblighi previsti nell'atto di assegnazione in godimento;

cd) ogni situazione prevista dallo statuto o dalle leggi vigenti che comporti la risoluzione dei rapporti mutualistici.